

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 129/CGF– RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2013

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. SCIENZA GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

2. RICORSO SIG. ABBATE LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

Con provvedimento del 2 agosto 2013 il Procuratore Federale vicario, premesso di aver ottenuto dalla Corte di Giustizia Federale, sez. consultiva, la proroga dei termini di indagine degli originari procedimenti di cui il presente costituisce stralcio e ritenuto che gli elementi a disposizione consentivano di considerare «raggiunto un evidente quadro probatorio nei confronti di alcuni soggetti tesserati, con riferimento specifico alla gara del campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, Stagione Sportiva 2009/2010, Rodengo Saiano – Legnano del 9.5.2010», fatta espressa riserva di adozione di ulteriori provvedimenti, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto di rilievo nel presente procedimento:

- Giuseppe Scienza tesserato all'epoca dei fatti quale tecnico per la società A.C. Legnano S.r.l.;
- Luigi Abbate, tesserato all'epoca dei fatti quale direttore sportivo per la società A.C. Legnano S.r.l.;
- Giuseppe Padula, tesserato all'epoca dei fatti quale dirigente per la società A.C. Legnano S.r.l.;
- Massimo Frassi, tesserato all'epoca dei fatti quale direttore generale in favore della società A.C. Rodengo Saiano;
- la società A.C. Rodengo Saiano;

per rispondere:

- Giuseppe Scienza, della violazione di cui all'art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, valevole per il Campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone "A", in concorso con i tesserati Luigi Abbate e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, con l'approvazione del sig. Abbate, incaricato il sig. Padula di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest'ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara;

- Luigi Abbate, della violazione di cui all'art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010, valevole per il campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone "A", in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, approvando la richiesta del sig. Scienza, incaricato il sig. Padula di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest'ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara;

- Giuseppe Padula, della violazione di cui all'art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. per avere, prima della gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, valevole per il campionato di Lega Pro - Seconda Divisione - Girone "A", in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Luigi Abbate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver accettato – e poi messo in pratica - l'incarico commissionatogli dal sig. Scienza e approvato dal sig. Abbate, di entrare in contatto con un rappresentante della società Rodengo Saiano – poi individuato nel direttore generale sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest'ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara;

- Massimo Frassi, della violazione di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S. poiché, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita ricevuta dai sigg.ri Padula – direttamente – e Scienza e Abbate – indirettamente – in ordine alla suddetta gara Rodengo Saiano/Legnano del 9.5.2010, ometteva di informare senza indugio la Procura Federale;

- la società AC Rodengo Saiano, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo Frassi, all'epoca proprio direttore generale.

Così instaurato il giudizio dinanzi alla C.D.N., i difensori dei deferiti Scienza e Abbate, hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

Rigettata dalla C.D.N. l'istanza istruttoria avanzata dalla difesa del deferito Abbate alla quale si era associata la difesa del sig. Frassi, il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di anni 3 per Giuseppe Scienza;
- inibizione di anni 3 per Luigi Abbate e Giuseppe Padula;
- inibizione di mesi 6 per Massimo Frassi;
- ammenda di € 3.000,00 per la società AC Rodengo Saiano;

I deferiti hanno insistito per il proscioglimento.

All'esito del giudizio, la C.D.N., esclusa la sussistenza della violazione di cui all'art. 9 C.G.S. e qualificata come violazione dell'art. 7, comma 7, CGS quelli addebitati a Luigi Abbate e Giuseppe Scienza, infliggeva le seguenti sanzioni:

- anni 3 di inibizione a Giuseppe Padula;
- mesi 6 di squalifica a Giuseppe Scienza;
- mesi 6 di inibizione ciascuno a Luigi Abbate e Massimo Frassi;
- € 2.000,00 di ammenda per la società AC Rodengo Saiano;

Premesso che il giudizio si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p. e si inquadra nell'ambito più generale del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con

finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, la CDN afferma che le attività di indagine degli organi inquirenti federali e gli atti acquisiti dalla magistratura ordinaria consentono di affermare che la gara Rodengo Saiano - Legnano del 09.05.2010 fu oggetto di un illecito sportivo.

«In particolare», prosegue la C.D.N., «il deferito Padula incontrò, il giorno giovedì 6 maggio 2010 alle ore 16,00 circa, il deferito Frassi, all'epoca Direttore Generale della AC Rodengo Saiano, nei pressi del casello autostradale di "Brescia Est", avendo preannunciato tale appuntamento al Direttore Sportivo Luigi Abbate ed al tecnico Giuseppe Scienza il quale ultimo, evidentemente conscio della natura illecita di tale incontro, lo esortò "ad avere prudenza".

L'oggetto di tale incontro, come confessato dal Padula ed ammesso dallo stesso Frassi in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, fu l'esito futuro di detta partita. Il Padula manifestò al proprio interlocutore la convinzione che la vittoria da parte del Legnano sarebbe stata di "vitale" importanza avuto riguardo alla posizione in classifica (terza con automatica qualificazione ai "play off" in caso di vittoria) ed alle precarie condizioni economiche in cui la stessa Società all'epoca versava».

Orbene, così riassunti i fatti di rilievo, secondo la Commissione di primo grado «non c'è dubbio che con tale condotta si sia realizzato un illecito sportivo così come configurato dall'art. 7, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una violazione disciplinare istantanea, di pericolo ed aggravata dall'evento». In tale direzione militano, secondo la CDN, «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Padula in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale: "...considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che non avevano obiettivi, gli chiesi se riuscivano a darci la partita". Tali dichiarazioni, intrinsecamente credibili perché reiterate, coerenti e dettagliate sono estrinsecamente riscontrate da quelle di medesimo tenore e contenuti rilasciate da Massimo Frassi, che ha confermato, in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, di essersi incontrato nelle sopra citate circostanze di luogo e di tempo con il Padula precisando, tra l'altro, che questi gli aveva fatto capire che voleva che gli si lasciasse vincere la partita».

Ulteriori riscontri ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine ai fatti sopra riferiti può trarsi, a dire della C.D.N., dalle dichiarazioni rese dal calciatore Silvio Cassaro (soc. Rodengo Saiano), oltre che da alcuni elementi di fatto quali le contingenze di tempo (tre giorni prima della disputa della gara) e di luogo (un casello autostradale che potesse per sua natura garantire riservatezza e segretezza) di detto incontro, «ai quali si aggiunge la circostanza che tra il Padula ed il Frassi non intercorresse alcun precedente rapporto di conoscenza che potesse far ipotizzare altre motivazioni poste a ragione di tale incontro».

La C.D.N. non ritiene, invece, esistenti sufficienti elementi atti ad affermare che i deferiti Abbate e Scienza abbiano partecipato attivamente alla realizzazione dell'illecito di cui trattasi. «In effetti», afferma la Commissione di *prime cure*, «le dichiarazioni del Padula alla Procura Federale nonché quelle da questi rese spontaneamente in udienza, consentono di affermare che Abbate e Scienza siano stati preventivamente informati dell'iniziativa che il Padula era in procinto di assumere ma nulla fa ritenere che i due abbiano concorso a realizzarla o, comunque che abbiano posto in essere atti miranti all'alterazione del regolare svolgimento della gara, limitandosi i loro comportamenti a costituire violazione dell'obbligo di denuncia al pari di quelli del deferito Frassi».

In definitiva, accertata la responsabilità dei deferiti Padula e Frassi per le violazioni loro rispettivamente addebitate (ad esclusione, per tutti, dell'art. 9 CGS), i deferiti Abbate e Scienza rispondono solo per omessa denuncia. Segue la responsabilità oggettiva della Società Rodengo Saiano per i fatti addebitati al suo tesserato Massimo Frassi.

Con separati ricorsi, avverso la predetta decisione propongono reclamo, come rispettivamente rappresentati e difesi, Giuseppe Scienza e Luigi Abbate.

Il sig. Giuseppe Scienza impugna, anzitutto, l'ordinanza con la quale la CDN ha rigettato le richieste istruttorie di acquisizione del fascicolo istruito in esito alla denuncia presentata dal sig. Luigi Abbate in relazione alla gara Rodengo Saiano - Legnano. A tal proposito, considerato che i sigg.ri Abbate e Scienza sono stati sanzionati proprio per omessa denuncia, sarebbe evidente, a dire del reclamante, la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio, della predetta acquisizione istruttoria.

Deduce, poi, il reclamante, omessa valutazione delle allegazioni difensive e conseguente

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 4.1, CGS. Le predette allegazioni e, segnatamente, i verbali di trascrizione di due intercettazioni telefoniche (Parlato – Erodiani e Furlan – Parlato), «sebbene registrate in epoca successiva rispetto ai fatti in contestazione consentono», si legge in reclamo, «di confutare come l'odierno appellante non avesse avuto mai notizia di manipolazioni di partite».

L'allenatore, poi, si era raccomandato con i giocatori di tenere comportamenti leciti, come emergerebbe da alcune dichiarazioni allegate al fascicolo della Procura federale. Insomma, dalla suddetta documentazione emerge incontrovertibilmente, secondo l'assunto difensivo, «come l'atteggiamento soggettivo del sig. Giuseppe Scienza fosse sempre stato rivolto verso la repressione e la prevenzione degli illeciti piuttosto che verso la dissimulazione dei medesimi».

Contesta, ancora, il sig. Scienza la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 7, CGS. Sotto tale profilo, secondo il reclamante, la CDN è caduta in errore allorquando ha ritenuto che l'allenatore fosse a conoscenza dell'iniziativa assunta dal sig. Padula. Infatti, si legge in reclamo, «dalla documentazione versata in atti risulta che il DS Abbate, dopo esser venuto a conoscenza che terze persone potessero agire per alterare il risultato della partita Rodengo Saiano – Legnano si consultò con l'allenatore, sig. Giuseppe Scienza, nella giornata di martedì, alla ripresa degli allenamenti. Decisero pertanto di informare immediatamente la Procura Federale e di tale incumbente se ne occupò direttamente il DS Abbate che, sempre nella giornata di martedì, contattò gli uffici della Procura Federale che giunse a Legnano per ricevere la denuncia».

Il reclamante lamenta, poi, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie: il sig. Scienza, infatti, deve «esser mandato assolto anche dall'illecito lui ascritto così come derubricato dalla Commissione Disciplinare Nazionale essendo incorsa in errore nell'esame delle valutazioni istruttorie». In tal senso deporrebbe, tra l'altro, l'esortazione del sig. Scienza al sig. Padula ad «avere prudenza», in occasione della comunicazione con la quale quest'ultimo informava Scienza e Abbate dell'appuntamento che avrebbe avuto con il sig. Frassi, mentre le dichiarazioni rese, in due distinte e distanziate occasioni, dallo stesso sig. Padula innanzi alla Procura federale sarebbero contraddittorie e inattendibili.

Da ultimo, evidenziata una asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, il reclamante insta per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 16, comma 1, CGS, concludendo, quindi, per il proscioglimento e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione nei limiti del presofferto.

Simili le argomentazioni difensive svolte dal reclamante Luigi Abbate, che reitera, in primo luogo, la richiesta di acquisizione della denuncia dallo stesso effettuata «nella settimana antecedente la partita Rodengo Saiano – Legnano, avente ad oggetto un tentativo di alterazione della partita anzidetta, nonché del relativo fascicolo di indagine».

In ogni caso, a dire dello stesso reclamante, la lacuna istruttoria sarebbe «facilmente superabile mediante l'esame della documentazione agli atti», dai quali emergerebbe, comunque, infatti che il sig. Luigi Abbate ha presentato alla Procura federale un esposto a carico di ignoti alla vigilia del match di cui trattasi (cfr. dichiarazioni Abbate, Padula, Furlan, Scienza). «Alla luce di ciò», afferma il reclamante, «non si comprende per quale motivo nel provvedimento impugnato non vi sia cenno alcuno alla denuncia sporta in relazione alla partita in esame dal signor Luigi Abbate».

Richiesto, pertanto, in via principale, il proscioglimento, per tuziorismo difensivo il sig. Abbate evidenzia gli ulteriori vizi che inficerebbero la legittimità della decisione impugnata. Segnatamente: erronea valutazione del quadro indiziario, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Conclusioni: proscioglimento e, in via subordinata, riduzione della sanzione nei limiti del presofferto.

Alla seduta fissata innanzi a questa CGF sono comparsi i sigg.ri Scienza e Abbate, ass.ti dai difensori, avv. Di Cintio e dott.ssa Catini. Per la Procura federale è comparso l'avv. Avagliano.

Dopo l'introduzione del relatore ha preso la parola l'avv. Di Cintio per reiterare, in via preliminare, l'istanza di acquisizione del fascicolo della Procura federale relativo alla denuncia presentata dal Legnano, evidenziando che analoga istanza è stata immotivatamente disattesa dalla CDN. Sempre in via preliminare, auspicando che la Corte voglia dar luogo alla richiesta acquisizione istruttoria, ha richiesto la sospensione delle sanzioni.

Nel merito, il collegio difensivo dei deferiti ha evidenziato quanto segue:

-la CDN non ha tenuto conto che Scienza e Abbate hanno denunciato un possibile illecito. E chi denuncia deve essere premiato, non colpito;

-l'unica fonte accusatoria è quella di Padula. Non ci sono riscontri;

-le dichiarazioni di Padula sono tra di loro contraddittorie e sono rese in un'ottica di propria difesa; in ogni caso, le stesse difettano dei requisiti della precisione e della concordanza;

-la versione dei fatti fornita da Scienza e Abbate è confermata da Parlato, Furlan e Monticciolo. Peraltro, le audizioni di Scienza e Abbate sono contestuali e, dunque, deve escludersi che gli stessi hanno concordato la versione da dare alla Procura federale, atteso che non erano neppure a conoscenza su quali fatti sarebbero stati sentiti;

-Scienza e Abbate non erano a conoscenza dell'iniziativa di Padula e non hanno percepito l'antigiuridicità della stessa, che, peraltro, sembrava rivolta soltanto ad appurare i possibili contatti del Rodengo Saiano da parte dell'Alghero.

La difesa dei reclamanti ha, dunque, concluso come in atti.

Il rappresentante della Procura federale, quanto, anzitutto, all'istanza di acquisizione formulata dalla difesa, non ha negato che il Legnano ha presentato una denuncia, ma ha evidenziato che l'oggetto della stessa era tutt'altro, considerando, quindi, irrilevante l'acquisizione *ex adverso* invocata. In particolare, l'avv. Avagliano ha esibito la denuncia di cui trattasi, dalla quale emergerebbe come la stessa abbia ad oggetto una presunta tentata combine messa in atto ai danni del Legnano da non meglio identificati soggetti dell'Alghero.

Nel merito, il rappresentante della Procura ha evidenziato che, anche ammesso che i sigg.ri Scienza e Abbate non abbiano percepito l'antigiuridicità dell'iniziativa del Padula, di certo hanno ben compreso il senso delle parole che questi ha riferito all'esito dell'incontro con Frassi, laddove si faceva anche riferimento alla richiesta di euro 20.000 per assicurarsi la vittoria sul Rodengo Saiano.

Ancora, quanto alle intercettazioni riportate dai reclamanti nei loro atti d'appello, le stesse si riferirebbero a momento successivo rispetto allo svolgersi dei fatti oggetto del presente procedimento. Peraltro, i passaggi delle intercettazioni telefoniche di cui trattasi si riferiscono, a dire della Procura federale, ad un periodo in cui Scienza era allenatore di altra società e, quindi, operava in altro ambiente ed in altro contesto.

Da ultimo, quanto alla dichiarazione del calciatore Monticciolo richiamata dalla difesa dei reclamanti, non è contestato che Scienza abbia detto negli spogliatoi ai propri calciatori di tenere una condotta irreprensibile, ma ciò non significa che non fosse a conoscenza del tentativo di alterazione intrapreso da Padula.

A questo punto chiedono la parola i sigg.ri Abbate e Scienza.

Abbate ribadisce come la denuncia sia stata fatta venerdì perché il vicepresidente era disponibile solo il venerdì, ma già dal martedì, venuto a conoscenza di voci provenienti dalla Sardegna sul possibile intervento sulla gara Rodengo Saiano – Legnano, egli stesso si sarebbe subito attivato, chiamando la Procura federale per chiedere lumi sul comportamento da tenere.

Quanto all'incontro Padula – Frassi, evidenzia che se ne fosse stato a conoscenza, ben avrebbe potuto dare lui stesso a Padula il numero di telefono di Frassi, senza che fosse necessario l'iter seguito da Padula.

Scienza ribadisce di essere estraneo ai fatti contestati, dichiarando di sentirsi orgoglioso di come ha gestito quella stagione come tecnico del Legnano.

Chiusa la discussione il Collegio, preliminarmente riuniti i reclami di cui trattasi, ha assunto, all'esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Dato atto della riunione dei due procedimenti, deve essere, in via preliminare, rigettata l'istanza di acquisizione istruttoria, reiterata anche in questo grado, dalla difesa dei sigg.ri Scienza e Abbate. In tal ottica, questo Collegio reputa sufficiente l'acquisizione, ammissibile e rilevante, della denuncia esibita nel corso della seduta dal rappresentante della Procura federale. Peraltro, da quanto emerge, l'esposto di cui trattasi è del tutto generico e rivolto contro non meglio identificati dirigenti dell'Alghero: ciò, dunque, non sarebbe di certo utile ad escludere la violazione dell'obbligo di omessa denuncia con riferimento all'episodio specificamente contestato a Scienza e Abbate nel presente procedimento.

Del resto, dalle stesse dichiarazioni rese da Abbate alla Procura federale il 9.10.2012 si evince «che le voci che giravano su quella gara erano solo sull'ipotesi di un premio a vincere offerto al

Rodengo Saiano presumibilmente dall'Alghero». Sotto tale aspetto, appare del tutto verosimile la ricostruzione operata dalla Procura federale secondo cui, «rivelatosi infruttuoso il tentativo di accordo con la squadra avversaria, per l'Abbate si rendeva concreto il rischio che altre società, più solide economicamente, potessero condizionare altrettanto illecitamente il regolare andamento della gara. Sotto questo profilo, nelle intenzioni del suo estensore l'esposto avrebbe dovuto generare un duplice effetto dissuasivo sia verso la squadra avversaria sia verso gli stessi calciatori del Legnano».

Tali considerazioni, unitamente a ragioni di economicità di giudizio, inducono, dunque, questa Corte a rigettare la richiesta di acquisizione del fascicolo aperto dalla Procura federale a seguito della predetta denuncia, anche considerato che l'indagine si è chiusa con l'archiviazione.

In ogni caso, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti al procedimento siano sufficienti per una serena decisione.

Nel merito, i reclami devono trovare accoglimento.

Recita l'art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»), dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale.

Orbene, ciò premesso, quanto alle contestazioni relative all'illecito che ha avuto ad oggetto la gara Rodengo Saiano - Legnano del 09.05.2010, risultano provate le circostanze di seguito indicate.

Il giorno giovedì 6 maggio 2010, alle ore 16,00 circa, il sig. Padula (all'epoca dei fatti dirigente per società AC Legnano) incontrò il sig. Frassi (all'epoca direttore generale della AC Rodengo Saiano), nei pressi del casello autostradale di "Brescia Est".

L'incontro di cui trattasi venne preannunciato al sig. Luigi Abbate ed al tecnico Giuseppe Scienza.

L'oggetto di tale incontro, come confessato dal Padula ed ammesso dallo stesso Frassi, fu, appunto, l'esito della sopra indicata gara di campionato. Il sig. Padula rappresentò al proprio interlocutore l'importanza, per il Legnano, di vincere quella partita, atteso che la vittoria avrebbe automaticamente aperto la porta dei "play off".

Il costrutto accusatorio, dunque, trae principalmente alimento dalle dichiarazioni rese da Padula.

A tal proposito, il sig. Padula ha dichiarato alla Procura federale (20.10.2012): «... dopo il pranzo, presso la mensa situata all'interno dello stadio del Legnano, Beppe Scienza mi raggiunse nel mio ufficio che si trova all'interno dello stadio. In quell'occasione, facendo riferimento al colloquio del giorno precedente, mi disse: "c'è la possibilità di fare qualcosa? Possiamo muoverci? Possiamo andare a parlare con il Rodengo? (...) Io gli risposi: Vedrò cosa posso fare (...) Tramite un amico di Milano, Formigari Roberto, ebbi subito il numero di un giocatore del Rodengo, Cassaro Silvio, con il quale mi incontrai lo stesso giorno in un bar di Baranzate di Bollate (...) Ho incontrato Cassaro la sera del mercoledì precedente l'incontro Rodengo Legnano. In quell'occasione gli ho chiesto il numero telefonico del direttore sportivo del Rodengo che, se non sbaglio, si chiama Fassi Massimo. Non sono sicuro della correttezza del nominativo ma sono comunque certo che si trattava del direttore sportivo del Rodengo. L'ho chiamato la sera stessa ed abbiamo concordato un appuntamento per il giorno successivo, giovedì, alle ore 16 all'uscita del casello di Brescia est (...) Considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che non avevano obbiettivi, gli chiesi se "riuscivano a darci la partita". Al che lui mi rispose che, per darci la partita, avrebbe voluto euro 20.000,00. Io gli dissi che quella cifra era sproporzionata e che comunque in virtù della nostra situazione economica disastrosa assolutamente non disponibile. Presi comunque tempo dicendogli che ci saremmo sentiti il giorno successivo (...) Era mia intenzione parlarne con Scienza e Abate ed infatti il venerdì mattina li informai della richiesta del direttore del Rodengo (...) Non se ne fece nulla in quanto non avevamo a disposizione la cifra richiesta (...) Abate, considerato che non eravamo in grado di "sistemare" la partita per mancanza di fondi, ed al fine di evitare che qualcun altro, più capiente di noi, lo facesse ai nostri danni, presentò una denuncia alla Procura (...) La squadra e lo stesso Scienza non gradirono questa iniziativa di Abate perché ritenevano che queste cose non si dovessero denunciare alla Procura federale».

Le dichiarazioni di Silvio Cassaro riscontrano quanto riferito dal sig. Padula in ordine alle modalità organizzative dell'evento. Peraltro, sentito dalla Procura federale il 14.11.2012, il sig. Cassaro, confermando l'incontro con il sig. Padula, riferisce che questi «fece anche un riferimento alla gara in cui saremmo stati avversari, seppur non esplicitamente, dicendo: “ma che vi importa di giocare questa gara, se non avete alcun obiettivo?».

Lo stesso direttore generale del Rodengo Saiano, Massimo Frassi, ricorda “perfettamente” l'incontro. Recatosi all'appuntamento autostradale, la persona tesserata del Legnano che lo aveva contattato telefonicamente, «mi chiese se ci saremmo giocati la gara “alla morte”, anche perché loro avevano necessità di salire di categoria, mentre noi non avevamo più obiettivi: gli precisai che noi avremmo comunque giocato regolarmente la gara».

Con riferimento alla circostanza specifica della conoscenza, da parte dell'allenatore e del sig. Abbate, del suddetto appuntamento Frassi – Padula, riferisce quest'ultimo (alla Procura federale il 20.10.2012): «A fine seduta ho parlato con Scienza e l'ho informato della possibilità che mi ero creato per poter incontrare il direttore del Rodengo (...) Scienza mi ha detto: “Vai e fai il possibile”. Abbate, che era anche lui presente, mi consigliò di fare attenzione e di essere prudente. A quel punto richiamai il direttore del Rodengo per confermarli l'appuntamento (...)».

Dello stesso sostanziale tenore le dichiarazioni rilasciate dal sig. Padula innanzi alla Commissione di primo grado, dalle quali sembrerebbe emergere, seppure in un contesto non univoco, che sebbene il tecnico e il direttore sportivo del Legnano non diedero a Padula un vero e proprio incarico di “combinare” la partita, gli stessi erano a conoscenza del tentativo. Tanto è vero che lo esortarono ad “essere prudente”, formula che, a prescindere dalle possibili multiformi interpretazioni, non lascerebbe dubbio, ove effettivamente utilizzata, del fatto che gli stessi fossero a conoscenza del tentativo di illecito che Padula si accingeva a porre in essere.

Orbene, ciò premesso occorre ricordare che presupposto imprescindibile, ai fini della violazione dell'obbligo di omessa denuncia, è l'effettiva conoscenza dell'illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l'obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il *fumus* di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la *ratio* e la lettera della norma sono chiare nell'escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980).

«In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell'omessa denuncia si rende necessaria l'esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata un semplice sospetto o un mero presentimento» (CGF, S.U., 56/CGF s.s. 2013/2014).

In altri termini, l'incolpato, per rispondere della violazione dell'obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro anti-giuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l'anti-giuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”).

Ebbene, alla luce di siffatti criteri interpretativi ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali certi riscontri esterni, alle dichiarazioni di Padula, per ciò che concerne l'iniziativa dello stesso, l'incontro con Frassi e l'oggetto o scopo dell'incontro medesimo, ma non altrettanto può affermarsi, quantomeno con certezza, per ciò che concerne la personale e diretta conoscenza dei predetti fatti, nel loro esatto contenuto, da parte dei sigg.ri Scienza e Abbate.

In tal ottica, può ritenersi dimostrato il colloquio (pre-incontro Padula – Frassi) che Padula ha avuto con Abbate e Scienza, ma non altrettanto può dirsi quanto all'esatto contenuto dello stesso. In altri termini, alla luce del difetto di sicuri riscontri, non può escludersi che, come sostenuto dai reclamanti, Padula informò gli stessi della sua intenzione di parlare con il Rodengo Saiano per

verificare se la società era stata contattata dall'Alghero e per appurare quali fossero le intenzioni della stessa in ordine alla gara della domenica successiva contro il Legnano e che, quindi, i medesimi reclamanti non fossero a conoscenza dell'effettivo intendimento del Padula o, comunque, non intuirono lo scopo reale dell'iniziativa dello stesso o, quantomeno, non ne percepirono la relativa antigiuridicità.

Sotto siffatto profilo, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento di recente assunto dalle sezioni unite della medesima Corte di giustizia federale: «Si è detto che espungere o allontanare temporaneamente un soggetto dalla partecipazione ad attività sportive, anche laddove svolte per professione, può richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio di quello racchiuso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, vi è un limite al di sotto del quale neppure un procedimento di natura disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all'associazione che la loro partecipazione non dipende dall'arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate.

Ciò vuol dire, per ritornare al caso di specie qui in rilievo, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia in uso nella prassi penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare» (CGF, sez. un., n. 56/CGF s.s. 2013/2014).

Orbene, il contenuto delle accuse rivolte da Padula a Scienza e Abbate lascia dubbi allo stato non superabili, perché sono in realtà privi di un sicuro riscontro probatorio, finendo ogni elemento d'accusa nei confronti di Scienza e Abbate per far capo sempre e solo a quanto dichiarato dallo stesso chiamante (cfr., per un caso analogo, CGF, 21 agosto 2012, C.U. 037/CGF del 30 agosto 2012).

In tal ottica, invece, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensiva relativa alle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra altri tesserati che si riferirebbero al tecnico Scienza come persona che non ammette comportamenti poco cristallini. Detti elementi indiziari, infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, si riferiscono a momenti successivi e contesti diversi da quelli oggetto del presente procedimento e, comunque, non sono idonei ad escludere precedenti o differenti comportamenti di diverso tenore.

Del pari inconsistente appare l'assunto della difesa dei reclamanti circa il fatto che le affermazioni di Padula sono smentite dai diretti interessati, poiché in questo caso, in presenza di riscontri esterni, gli elementi a carico avrebbero ben potuto essere considerati sufficienti, a prescindere, appunto, dalla mancata conferma dei reclamanti.

Tuttavia, come detto, il difetto di specifici riscontri estrinseci alle dichiarazioni di Padula in punto effettiva conoscenza dell'iniziativa (e del suo disvalore giuridico-disciplinare) da parte dei sigg.ri Scienza e Abbate, conduce ugualmente all'accoglimento della richiesta di proscioglimento.

Come già evidenziato, infatti, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l'attendibilità del racconto (cfr. CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Ed, invero, non può non rilevarsi come difetti, per questa parte, nel racconto di Padula qualsivoglia elemento descrittivo che consenta, anche in via indiretta, di ricostruire in maniera sufficientemente chiara le concrete modalità dell'asserito coinvolgimento di Scienza e Abbate.

In definitiva, se è vero, come giustamente osservato dalla Procura federale, che non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante, è altrettanto vero che, nel caso di specie, difettano elementi che, con specifico riferimento alle posizioni Scienza e Abbate, possano essere considerati riscontri in senso proprio e oggettivo, di sicura valenza dimostrativa. E', infatti, noto che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 dicembre 2010 n. 16674).

In conclusione, la cornice probatoria che in riferimento agli specifici fatti contestati a Scienza

e Abbate è risultata nella disponibilità di questa Corte, non conduce univocamente all'affermazione di responsabilità degli stessi per la fattispecie dell'omessa denuncia. Alla rilevata insufficienza del materiale probatorio complessivamente acquisito corrisponde, pertanto, in ossequio al principio in *dubio pro reo*, l'impossibilità di convalidare, come ipotesi di sicuro affidamento, la ricostruzione prospettata dalla Procura federale, nella versione derubricata accolta dalla CDN (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 034/CGF del 29 agosto 2012).

Gli elementi a disposizione, in altri termini, conducono ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all'affermazione di responsabilità dei sigg.ri Scienza e Abbate per l'incolpazione di omessa denuncia, non può dirsi contrassegnato dagli indefettabili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori acquisiti al procedimento, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, non appaiono univoci ed assistiti da una pregnante valenza dimostrativa sì da consentire di escludere, sul piano della plausibilità giuridica e logica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall'accusa. Il dubbio ragionevole, che appare difficilmente smentibile, non può che risolversi con il proscioglimento, per l'incolpazione di cui trattasi, dei predetti reclamanti.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2), li accoglie e proscioglie per le ragioni di cui in motivazione i Sigg.ri Scienza Giuseppe e Abbate Luigi.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3. RICORSO CALCIATORE BAGALINI STEFANO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE A.C. SANGIUSTESE S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

4. RICORSO SIG. BAGALINI ROBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI, ARBITRO EFFETTIVO SEZIONE AIA DI FERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 40 COMMI 1, 2 E 3, LETTERE A) E C) DEL REGOLAMENTO A.I.A E DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

Con provvedimento del 2 agosto 2013 il Procuratore federale vicario, premesso di aver ottenuto dalla Corte di Giustizia Federale, sez. consultiva, la proroga dei termini di indagine degli originari procedimenti di cui il presente costituisce stralcio e ritenuto che gli elementi a disposizione consentono di considerare «raggiunto un evidente quadro probatorio nei confronti di alcuni soggetti tesserati, con riferimento specifico» ad un incontro avente finalità illecite effettuato fra diversi tesserati, anche con un arbitro effettivo ed esponenti del gruppo degli “zingari”, fatta espressa riserva di adozione di ulteriori provvedimenti, ha deferito, per quanto qui interessa, alla Commissione disciplinare nazionale:

- Carlo Gervasoni, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la società F.C. Piacenza S.p.A.;
 - Stefano Bagalini, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la società A.C. San Giustese S.r.l.;
 - Roberto Bagalini, arbitro effettivo associato all'epoca dei fatti alla sezione A.I.A. di Fermo;
 - la società A.C. San Giustese S.r.l.;
- per rispondere:

- Carlo Gervasoni, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Stefano Bagalini, organizzato in data 1 aprile 2011 un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l'allora arbitro effettivo Roberto Bagalini, al fine di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare

svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell'art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli "zingari" al sig. Roberto Bagalini;

-Stefano Bagalini, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Carlo Gervasoni, in data 1 aprile 2011, organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli "zingari" con l'allora arbitro effettivo Roberto Bagalini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell'art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli "zingari" al sig. Roberto Bagalini;

-Roberto Bagalini, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere partecipato, in data 1.4.2011, ad un incontro con due esponenti del gruppo degli "zingari", che aveva per finalità quella di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e con un giocatore (Carlo Gervasoni) ancora in attività partecipante al campionato per cui egli poteva essere designato ad arbitrare dal proprio Organo Tecnico, e per violazione dell'art. 7, comma 7, CGS per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita avanzata dagli "zingari" nei suoi confronti;

-la società AC San Giustese s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al sig. Stefano Bagalini all'epoca proprio calciatore.

Così instaurato il giudizio dinanzi alla CDN, i difensori dei deferiti Bagalini Stefano e Bagalini Roberto hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Quest'ultimo ha, preliminarmente, eccepito di non essere più soggetto alla giurisdizione sportiva in quanto non più tesserato. Il sig. Carlo Gervasoni, invece, prima dell'inizio del dibattimento ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 23 CGS.

All'esito della discussione innanzi alla CDN il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di anni 1 (uno) per Stefano Bagalini;
- anni 2 (due) di inibizione per Roberto Bagalini;
- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la società ACSan Giustese s.r.l.

I deferiti hanno insistito per il proscioglimento.

In sede preliminare, la CDN rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Roberto Bagalini. Evidenziava, a tal proposito, la CDN che, all'epoca dei fatti il deferito era tesserato della Federazione e le successive dimissioni non hanno fatto venir meno la giurisdizione per il noto principio della "*perpetuatio*", sancito dall'art. 19, comma 1, CGS.

Nel merito, visto l'art. 23 CGS, la CDN disponeva l'applicazione della sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) nei confronti di Carlo Gervasoni.

All'esito del dibattimento, la CDN infliggeva le seguenti sanzioni:

- mesi 9 (nove) di squalifica per Stefano Bagalini;
- mesi 9 (nove) di inibizione per Roberto Bagalini;
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ACSan Giustese s.r.l.

La CDN ha, infatti, ritenuto fondate le contestazioni mosse ai sigg.ri Bagalini. «Dagli atti del procedimento», afferma la CDN, «si evince che nella notte tra il giorno 1 e il 2 aprile 2011 si tenne presso Porto San Giorgio un incontro avente finalità illecite tra due esponenti del gruppo degli "zingari" (Gegic e Ilievsky) ed i tesserati Roberto Bagalini, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Fermo, Stefano Bagalini, all'epoca dei fatti calciatore della Società AC San GiusteseSrl, e Carlo Gervasoni, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza S.p.a.. Quest'ultimo in compagnia di Gegic e Ilievsky (noti alla Giustizia Sportiva e all'opinione pubblica come esponenti di spicco dei cosiddetti "zingari" o "slavi" e dediti alla realizzazione di accordi illeciti al fine di scommettere su risultati di gare precombinare) si fermò a cenare presso il Ristorante "Cobà" di proprietà del calciatore Stefano Bagalini e in tale occasione il Gervasoni, su richiesta del Gegic che aveva appreso della possibilità di avvicinare l'arbitro effettivo

Roberto Bagalini perché legato da vincolo di parentela con il predetto Stefano Bagalini, organizzò per il tramite di quest'ultimo un incontro con il predetto arbitro, dal quale era stato arbitrato in occasione di una gara svoltasi la settimana precedente. È acclarato che l'arbitro Roberto Bagalini accettò di partecipare a tale incontro, che si tenne effettivamente circa alle 2 della notte e nel corso del quale i due "zingari" gli offrirono una somma tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a dirigere. Il Roberto Bagalini non rifiutò immediatamente tale proposta illecita, ma si dimostrò possibilista e si riservò di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Su queste circostanze le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Gervasoni (che, come già detto, ha definito la sua posizione nel presente procedimento ai sensi dell'art. 23 CGS), reiterate, coerenti, molto dettagliate e logiche, sono riscontrate dalle stesse dichiarazioni dei deferiti che hanno confermato che effettivamente verso le due della notte tra il 1 ed il 2 aprile 2011 presso il Ristorante "Cobà" di Porto San Giorgio si sono ritrovati tutti i soggetti sopra citati. Le ragioni di tale incontro riferite dal fratello Bagalini appaiono prive di credibilità. Non è affatto plausibile che a quella tarda ora della notte il Roberto Bagalini, che si occupava direttamente di altro ristorante di famiglia (il vicino "Caminetto"), fosse nel ristorante Cobà solamente per preparare il conto che Gervasoni e i suoi due amici avrebbero, per ragioni misteriose, lasciato in sospeso. Senza contare poi che i Bagalini non sono stati in grado neppure di dedurre le ragioni per le quali il Gervasoni avrebbe dovuto falsamente accusarli né tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave il Gervasoni aveva già confessato».

Per l'effetto, la CDN riteneva Roberto e Stefano Bagalini responsabili dei fatti loro ascritti, con connessa conseguente responsabilità oggettiva della società San Giustese.

Con separati ricorsi, avverso la predetta decisione propongono reclamo, come rispettivamente rappresentati e difesi, Stefano Bagalini e Roberto Bagalini.

Stefano Bagalini contesta, anzitutto, che vi sia stata alcuna organizzazione dell'incontro con il sig. Gervasoni accompagnato dai due c.d. zingari. In realtà, afferma il reclamante, il sig. Gervasoni si stava recando, come accompagnato, ad Ascoli Piceno «quando decide di fermarsi a mangiare nel ristorante Cobà a Porto San Giorgio, oggi provincia di Fermo ma un tempo provincia di Ascoli Piceno, questo a significare come il luogo fosse sulla strada del Gervasoni».

Gervasoni dice, prosegue il reclamante, «di averlo fatto per arrivare tramite Stefano Bagalini al fratello arbitro Roberto Bagalini, ma il motivo del suo arrivo, a suo stesso dire, lo svela solo quando già è a tavola (...) Dunque nessun incontro è stato organizzato».

Lamenta, poi, Stefano Bagalini che la CDN ha ritenuto non credibile la versione dei Bagalini secondo cui l'incontro al Cobà si sarebbe svolto in due fasi con il conto da pagare lasciato in sospeso, quando è invece lo stesso Gervasoni a confermare di essere ritornato al ristorante dopo l'incontro ad Ascoli Piceno con Micolucci.

Avrebbe poi «dell'incredibile il passaggio» della decisione della CDN secondo cui i sigg.ri Bagalini "non sono stati in grado neppure di dedurre le ragioni per le quali Gervasoni avrebbe dovuto falsamente accusarli né tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave il Gervasoni aveva già confessato". Una straordinaria inversione dell'onere della prova! Comunque questa difesa già nella memoria di prime cure aveva spiegato ciò, ma nessuno si è assunto la briga di una lettura, evidentemente». In sintesi, sarebbero, sostanzialmente, i vantaggi ottenuti nell'ottica di mitigazione delle sanzioni e dei trattamenti penali che avrebbero indotto il sig. Gervasoni alle affermazioni rese in ordine all'episodio contestato ai sigg.ri Bagalini.

E poi, sempre a dire del reclamante Stefano Bagalini, lo stesso Gervasoni si contraddirebbe nelle sue diverse dichiarazioni. «Ma soprattutto alla decisione di prime cure sfugge il fatto più clamoroso. Se fosse credibile il Gervasoni, se fosse vero quanto dice di avere organizzato un incontro di zingari e di Bagalini, di fronte ad una somma messa sul tavolo di 50/80 mila euro, nel cuore della notte, soli tutti loro, ebbene l'affare non si conclude con il mettere i soldi in tasca ??? Si può comunque credere che una proposta così ghiotta non abbia avuto poi esiti, come invece confessa lo stesso Gervasoni?».

Per queste ragioni, qui in sintesi riassunte, alla luce dell'assenza di riscontri alle contraddittorie dichiarazioni di Gervasoni, il sig. Stefano Bagalini chiede di essere prosciolto.

Analoghe deduzioni difensive reca l'appello proposto dal sig. Roberto Bagalini.

Il reclamante sarebbe del tutto estraneo ai fatti imputatigli. Lo stesso Gervasoni, a tal proposito, riferisce di aver incontrato (al rientro nel ristorante dopo essersi visto con Micolucci) il sig. Roberto Bagalini e che nell'occasione Gegic gli chiese se poteva dargli la disponibilità per un over per una partita che sperava potesse arbitrare nei giorni successivi. Orbene, «la “proposta” del Gegic, così come formulata, non poteva che essere valutata come poco attendibile, una “spacconata”, una fesseria (...) Quindi, in buona sostanza, nel contesto descritto, non si presentavano ictu oculi al signor Roberto Bagalini i presupposti per un dovere di denuncia: ci si voglia scusare l'espressione, ma un arbitro di calcio di una certa esperienza – prima di investire la Procura Federale di una questione serissima come il tentativo di corromperlo per alterare risultati di gare ufficiali – deve essere certo di non trovarsi davanti a un “perecchiaro” qualsiasi: giova ripetere che mai il Signor Roberto Bagalini aveva conosciuto il Gervasoni, il Gegic o l'Ilievski e che è ampiamente provato che questi personaggi sono piombati all'improvviso e di loro esclusiva iniziativa nel ristorante dei due fratelli. Se poi avessero fatto ciò a causa di presunte voci inerenti l'altrettanto presunta “malleabilità” dell'arbitro Roberto Bagalini, questo era ed è un problema loro. Deve aver valore il comportamento, non l'etichettamento. Si denuncia se si è certi».

Anche il sig. Roberto Bagalini, dunque, conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e il proprio proscioglimento.

Alla seduta fissata innanzi a questa CGF comparivano i sigg.ri Roberto Bagalini e Stefano Bagalini, ciascuno assistito dai propri difensori. Per la Procura federale è comparso l'avv. Camici.

L'avv. Calvari, per Roberto Bagalini, richiamando il contenuto del proprio atto di reclamo, ribadisce che dire che il fatto-incontro c'è stato, non significa certo che lo stesso è connotato dai requisiti dell'antigiuridicità. Aggiunge, poi, che non vi è interesse a contestare le dichiarazioni rese da Gervasoni, né di appurare le ragioni per cui le stesse sono state rese.

Probabilmente, secondo l'assunto difensivo, tutta la vicenda è da ricondursi ad una sorta di “sondaggio” di Gervasoni, allo scopo di verificare se fosse stato effettivamente possibile coinvolgere Roberto Bagalini nelle alterazioni delle partite, ai fini di scommessa.

Conclude, il difensore di Roberto Bagalini, insistendo per la riforma integrale della sentenza e quindi, per il proscioglimento del proprio ass.to o, in subordine, per una forte riduzione della sanzione.

L'avv. Agostini, richiamando le difese scritte già svolte per il proprio ass.to Stefano Bagalini, evidenzia come la tesi accusatoria si regga solo sulle dichiarazioni di Gervasoni, rimaste, a suo dire, prive di qualsiasi riscontro. Ne consegue la richiesta di proscioglimento.

L'avv. Camici, per la Procura federale, evidenzia come la difesa di Roberto Bagalini fondi la propria tesi difensiva sulla indeterminatezza della proposta alterativa e come tale assunto non regga, considerato che è sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'omessa denuncia, la semplice proposta di disponibilità ad alterare future partite. Ciò solo comporta l'obbligo di denuncia.

Quanto alla posizione di Stefano Bagalini, il rappresentante della Procura ritiene come non sia rilevante se l'incontro sia stato o meno dallo stesso organizzato, essendo sufficiente, ai fini del fondamento dell'assunto accusatorio, che l'incontro ci sia effettivamente stato: circostanza, questa, a dire della Procura, non smentita.

Chiusa la discussione il Collegio, preliminarmente riuniti i reclami di cui trattasi, ha assunto, all'esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Nel merito, i reclami possono trovare solo parziale accoglimento.

Recita l'art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»), dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale. L'obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell'integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con

persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004).

Con riferimento all'illecito contestato ai sigg.riBagalini ritiene questo Collegio che i fatti addebitati possano reputarsi dimostrati: di conseguenza, merita conferma la decisione assunta dalla CDN nei loro confronti, seppur rivalutata con riguardo all'entità delle sanzioni.

Pacifico l'incontro avvenuto tra i fratelli Roberto e Stefano Bagalini, Gervasoni, Ilievski e Gegic, nella notte tra il giorno 1 e il 2 aprile 2011, in località Porto San Giorgio, presso il ristorante Ristorante “Cobà”. Poco rilevante, ai fini del presente giudizio, se l'incontro sia stato organizzato o sia stato ideato e voluto soltanto dal sig. Gervasoni e dai suoi due accompagnatori e che, quindi, allo stesso i sigg.riBagalini abbiano quasi casualmente partecipato senza averlo prima concordato.

Peraltro, secondo quanto riferisce il sig. Gervasoni il 12.3.2011 alla Procura della Repubblica di Cremona, fermatosi con i due c.d. zingari a cenare al ristorante Cobà, chiese al sig. Stefano Bagalini se fosse stato possibile incontrare, la sera stessa, l'arbitro Roberto Bagalini, che, già presso il ristorante, «si era limitato a venirmi a salutare al tavolo. Peraltro io avevo con lui soltanto una conoscenza superficiale». Accadde così, prosegue il sig. Gervasoni, «che di notte, dopo l'incontro con Micolucci, siamo ritornati al Ristorante dove Gegic ha potuto parlare con Bagalini Roberto (...)». Precisa Gervasoni alla Procura federale nell'audizione del 13.4.2012: «Notammo che girava per il locale anche il fratello Roberto che mi venne a salutare in quanto ci conoscevamo per ragioni sportive e anche perché quando ero a Verona eravamo usciti qualche volta insieme. A questo punto chiesi a Stefano se avessi potuto scambiare due chiacchiere, presenti Gegic e Ilievski, con i due fratelli in un ambiente più riservato. Gli dissi che sarei potuto tornare dopo l'incontro che dovevo avere ad Ascoli per salutare un amico (non gli riferii che si trattava dell'incontro con il Micolucci). Ciò avvenne effettivamente alle due del mattino del giorno successivo, quando ritornammo al locale che ormai era vuoto e nel quale ci aspettava Stefano che avvertì il fratello che di lì a poco si presentò. Nel corso di questo secondo incontro io proposi a Roberto e Stefano di sentire Gegic che aveva l'intenzione di proporgli la manipolazione di qualche partita con risultato Over. Cosa che Gegic effettivamente fece, riservandosi di indicare le partite che sarebbero state quelle dove era designato l'arbitro Roberto Bagalini. Gegic propose un compenso tra i 50.000,00 e 80.000,00 euro. Roberto era un po' titubante tuttavia non oppose un netto rifiuto riservandosi di dare una risposta in relazione alle partite per le quali sarebbe stato effettivamente designato».

Dalla narrazione dei fatti come riferita dal sig. Gervasoni emerge, dunque, che se il primo incontro, durante la cena, con Stefano Bagalini e il fratello arbitro fu, in qualche modo casuale per questi ultimi, il secondo, quello dopo cena, avvenuto, cioè, al rientro al ristorante del sig. Gervasoni, venne con gli stessi organizzato o, quantomeno, concordato.

Ma, ad ogni buon conto, ai fini della decisione rileva soprattutto che, su richiesta del sig. Gegic, che aveva appreso della possibilità di avvicinare l'arbitro effettivo Roberto Bagalini perché legato da vincolo di parentela con il predetto Stefano Bagalini, Gervasoni organizzò (o ideò) l'incontro, al quale, come detto, è acclarato vi abbia comunque partecipato l'arbitro Roberto Bagalini. Peraltro, sotto tale profilo, bene evidenzia la CDN come le ragioni dell'incontro riferite dai fratelli Bagalini non appaiano credibili.

Nel corso dello stesso (anche questa circostanza appare pacifica), i due “zingari”, come già sopra evidenziato, hanno offerto al sig. Roberto Bagalini tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a dirigere.

Dalle circostanziate dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del sig. Gervasoni emerge come Roberto Bagalini non rifiutò immediatamente la proposta illecita, dimostrandosi possibilista e riservandosi di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Né esclude la sussistenza della violazione dell'obbligo regolamentare di denunciare il tentativo di alterazione il fatto che, come dichiarato dallo stesso Gervasoni, al quale lo ha riferito il sig. Gegic, successivamente quest'ultimo si è recato a parlare nuovamente con Stefano Bagalini in relazione alla designazione di Roberto Bagalini per la gara Frosinone – Livorno, ma che non se ne fece nulla.

Occorre, per chiarezza espositiva, osservare come la ricostruzione operata da Gervasoni appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra nell'assunto difensivo degli incolpati, circa la sua progressiva precisazione nel corso dei successivi interrogatori e/o audizioni.

In tal ottica, questa CGF ha avuto già modo di affermare, in generale, come nell'ambito

dell'ordinamento giuridico, in ragione di regole di giudizio che possono essere considerate espressione di principi generali, la chiamata in correità non assuma una valenza dimostrativa autosufficiente, equiparabile a quella di altre prove dichiarative (testimonianza), a causa di evidenti cointeressenze che potrebbero minare, in radice, la genuinità della collaborazione. Da qui ha luogo l'elaborazione giurisprudenziale di criteri di giudizio e di rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi di volta in volta a disposizione.

In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all'interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce di quelli che sono i tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l'affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l'attendibilità.

Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell'ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare come, nella fattispecie, risulti ampiamente rimarcata l'attendibilità intrinseca del sig. Gervasoni, le cui dichiarazioni non risultano ispirate da interessi premiali, appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. Pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante non può essere revocato in dubbio.

Ciò premesso, alla luce dei canoni ermeneutici sopra richiamati, ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali sufficienti riscontri esterni. Del resto, non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante.

In definitiva, il sig. Roberto Bagalini è stato destinatario di una proposta di manipolazione di risultati di future gare in relazione alle quali sarebbe stato designato a dirigere, mentre il sig. Stefano Bagalini ha quantomeno partecipato all'organizzazione dell'incontro avente le finalità sopra ricordate. Entrambi, dunque, sono responsabili di non aver denunciato o fatti agli organi federali.

A nulla rileva, per i profili qui considerati, che la proposta alterativa non abbia avuto ad oggetto una gara specifica: infatti, anche la semplice richiesta di disponibilità a manipolare il regolare andamento delle partite che sarebbe stato chiamato a dirigere è più che sufficiente a far scattare l'obbligo di denuncia di cui all'art. 7, comma 7, CGS.

Deve, dunque, essere confermata l'affermazione di responsabilità in ordine ai fatti ascritti ai reclamanti. I reclami, tuttavia, meritano, invece, accoglimento in ordine alle conseguenze sanzionatorie. Sotto tale profilo, infatti, appare ragionevole ritenere che la proposta alterativa, per quanto "generica" e "fumosa" sia stata in qualche modo percepita, ma coglie nel segno la difesa dei sigg.ri Bagalini quando evidenzia che, anche alla luce del fatto che i c.d. zingari avevano bevuto e, a loro dire, "straparlavano" un po', non abbiano dato eccessivo peso alle proposte formulate dal sig. Gegic. Questa circostanza, seppur, come detto, non idonea ad escludere l'integrazione dei requisiti della violazione dell'obbligo di denuncia, milita a favore della mitigazione della sanzione che, questo Collegio, così rivalutati i fatti di rilievo ai fini del giudizio, ritiene congruo riportare nel minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), li accoglie in parte e riduce la sanzione nei confronti di Bagalini Stefano e Bagalini Roberto a mesi 6 di squalifica.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

5. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO ABITUALMENTE OCCUPATO DALLA TIFOSERIA COSIDDETTA "ULTRAS" PER 1 GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/COMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013, ha inflitto, alla società Calcio Como S.r.l., la sanzione della

chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per 1 gara effettiva, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 n. 2 bis C.G.S..

Tale decisione veniva assunta perché, durante il 1° tempo della gara Albinoleffe/Como del 16.11.2013, nell’arco di 13 minuti sostenitori della società Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa 50 (su un totale di circa 100 sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Bergamo; che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn. 1 e 3 C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis C.G.S..

Avverso tale provvedimento la società Calcio Como S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 21.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete